

# FOCUS NORMATIVO

**Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.**

a cura di **Gaetano Forte**  
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

## **Riconoscimento Igp per il Salame Felino**

Regolamento di esecuzione UE n. 186/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Felino (Igp)].

(G.U.U.E. L 62 del 6 marzo 2013)

Il Salame Felino, dopo numerose vicissitudini nazionali e comunitarie, è stato riconosciuto come Igp.

Con il reg. UE 186/2013 l'indicazione è infatti stata iscritta nel registro comunitario delle denominazioni tutelate ex reg. CE 510/2006 (poi reg. CE 1151/2012).

In base al disciplinare, la zona di produzione è circoscritta alla provincia di Parma e non sono previste limitazioni di zona all'affettatura, fermi restando i controlli su tale operazione.

Si conclude una lunga vicenda che ha visto una fortissima contrapposizione tra gli operatori e che aveva portato nel 2006 all'annullamento del d.m. 3 giugno 2004 (che riconosceva la tutela provvisoria) da parte del Tar Lazio, la cui sentenza veniva successivamente sconfessata dal Consiglio di Stato nel 2009.

A seguito della decisione del Consiglio di Stato, le imprese che, prima della registrazione, avevano legittimamente utilizzato la denominazione Salame tipo Felino negli anni antecedenti la richiesta di registrazione ottenevano diverse proroghe del periodo di adattamento; l'ultima con

d.m. 29 novembre 2011, con cui il Ministero prorogava fino al 24 dicembre 2012 la possibilità di continuare a utilizzare la denominazione "Salame tipo Felino" per le aziende situate fuori dalla provincia di Parma.

Conclusasi la vicenda nazionale, la procedura comunitaria proseguiva non senza contestazioni. Come risulta infatti dal considerando del presente regolamento, il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania hanno notificato alla Commissione delle dichiarazioni di opposizione motivate che hanno aperto le consultazioni sul caso.

Il Belgio e i Paesi Bassi avevano chiesto la modifica della descrizione qualitativa della materia prima attraverso l'introduzione di un riferimento alla classificazione citata nella tabella di definizione delle carcasce riportata nell'allegato V del regolamento CE 1234/2007 del Consiglio, l'abolizione della limitazione geografica per le operazioni di taglio e confezionamento nonché altre variazioni testuali minori. Su tali aspetti è stato raggiunto un accordo con l'Italia.

L'opposizione della Germania riguardava invece:

- il mancato rispetto dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE 1898/2006 della Commissione relativo all'origine delle materie prime;
- la mancata soddisfazione della condizione secondo la quale "una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica" non è soddisfatta;
- la genericità della denominazione.



Secondo la Commissione, poiché l'Italia ha basato la propria domanda di registrazione come indicazione geografica sulla reputazione acquisita dal "Salame Felino" e l'opponente non contesta la suddetta reputazione, le condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento CE 510/2006 per la registrazione devono ritenersi rispettate.

Infine, il Belgio ha invocato l'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CE 510/2006, secondo cui sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione «[...] che] dimostrano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe [...] l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2». Nella fattispecie, può essere istituito un periodo transitorio non superiore a cinque anni nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile per tale motivo. Sotto tale profilo, poiché la dichiarazione di opposizione del Belgio cita le società Reulen bvba e Salaisons Salamone SA, fornendo prove della produzione e commercializzazione di un salame di tipo Felino da parte di queste due imprese, è stato riconosciuto il periodo transitorio a favore di tale aziende.

### **Relazioni commerciali e cessione di prodotti agricoli e alimentari, le procedure istruttorie**

Delibera 6 febbraio 2013 – Autorità garante della concorrenza e del mercato

**Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari.**

(G.U.U.E. n. 58 del 9 marzo 2013)

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 58 del 9 marzo 2013 il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari", approvato con delibera del 6 febbraio 2013.

Con tale regolamento, come anticipato dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199 di attuazione dell'art. 62, viene disciplinata la procedura istruttoria contemplata al comma 8 dello stesso articolo di legge, finalizzata all'accertamento da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle violazioni delle disposizioni concernenti la forma e il contenuto dei contratti, le pratiche sleali ed i termini di pagamento (commi 1, 2 e 3) ed all'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie (commi 5, 6 e 7).

In particolare, con il provvedimento in esame, l'Agcm regolamenta:

- i soggetti interessati (anche terzi rispetto alle parti della transazione commerciale) legittimati a richiedere l'intervento dell'Autorità;
- la forma e il contenuto dell'istanza;
- i motivi che possono portare alla chiusura del procedimento prima dell'avvio della fase istruttoria (irricevibilità, archiviazione, non luogo a procedere);
- le formalità per l'avvio dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento;
- i termini per la conclusione del procedimento (120 o 180 giorni in caso di sede all'estero di una o di entrambe le parti, salvo proroga);
- la partecipazione all'istruttoria da parte di soggetti portatori di interessi, a vario titolo, cui possa derivare un pregiudizio dalle violazioni oggetto del procedimento istruttorio;
- le attività istruttorie esercitabili dal responsabile del procedimento (richiesta di informazioni, audizioni delle parti o di terzi, ispezioni autorizzate);
- l'accesso alla documentazione inerente alla procedura istruttoria e le relative garanzie di riservatezza;
- i provvedimenti adottabili dal collegio "giudicante" all'esito dell'istruttoria (liceità o illiceità della condotta commerciale, accompagnata in quest'ultimo caso dalla diffida e dalla sanzione applicabile nel caso concreto);
- le modalità delle comunicazioni previste dal regolamento.